

GESTIONE SEPARATA – ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2006

GESTIONE SEPARATA

L'INPS, con la circolare 1 febbraio 2006 n. 11, ha comunicato l'incremento dello 0,20% dell'aliquota contributiva pensionistica da utilizzare dal 1° gennaio 2006 per gli Iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale (1) ed il nuovo massimale annuo.

L'aliquota complessiva, per la prima fascia di reddito **fino a € 39.297,00** risulta pari al **18,20%**, comprensiva del contributo IVS (al 17,50%) e della contribuzione per la maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero (0,50 %).

Sugli importi annui **eccedenti il limite di reddito di € 39.297,00** l'aliquota complessiva, maggiorata dell'1%, è applicata nella misura del **19,20%**.

Per i pensionati, iscritti alla Gestione separata, continua ad applicarsi la preesistente normativa, che fissa l'aliquota nella misura del 15% per i titolari di pensione diretta e del 10% per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità nonché per gli iscritti ad altra previdenza obbligatoria.

Il **massimale** di reddito, entro il quale è dovuta la contribuzione per l'anno 2006, è pari a € **85.478,00**.

L'Istituto, per la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, conferma le vigenti misure di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore, anche in riferimento all'aliquota aggiuntiva (1%) di cui alla legge n. 438/1992.

Iscritti alla Gestione separata privi
di altra tutela previdenziale

Reddito fino a 39.297,00	18,20% (2)
Reddito oltre 39.297,00 fino a 85.478,00	19,20% (2)

Titolari di pensione diretta

Reddito fino a 85.478,00	15,00% (3)
---------------------------------	------------

Titolari di pensione indiretta o di reversibilità
ed iscritti ad altra previdenza obbligatoria

Reddito fino a 85.478,00	10,00% (4)
---------------------------------	------------

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

L'INPS, con la stessa circolare, ha comunicato l'incremento dello 0,20% dell'aliquota contributiva pensionistica da utilizzare dal 1° gennaio 2006 ed il nuovo massimale annuo (5).

L'Istituto inoltre ricorda che:

- per gli associati che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni è dovuto anche il contributo dello 0,50% di cui all'art. 59 della legge n.

- 449/1997 (contribuzione per la maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero);
- la ripartizione del contributo è prevista nella misura del 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato.

Associati

privi di altra copertura previdenziale

Reddito fino a **39.297,00** 18,20%

Reddito oltre **39.297,00** fino a **85.478,00** 19,20%

Associati

pensionati od iscritti ad altra previdenza obbligatoria

Reddito fino a **39.297,00** 17,70%

Reddito oltre **39.297,00** fino a **85.478,00** 18,70%

- (1) L'art. 45 della Legge 24.11.2003 n. 326 di conversione del D.L. 30.9.2003 n. 269 ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (+ 0,20%), fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
- (2) Nel 2003 tale aliquota era pari al 14,00%, nel 2004 per redditi fino a 37.883,00 era pari al 17,80%, oltre pari al 18,80%, nel 2005 per redditi fino a € 38.641,00 era pari al 18,00%, oltre pari al 19,00%.
- (3) Tale aliquota è rimasta invariata rispetto al 2005.
- (4) Tale aliquota è rimasta invariata rispetto al 2005.
- (5) Cfr. APIAPPUNTI n. 2/Febrero 2005 pag. L/115 e APIFLASH n. 3 del 4 marzo 2005 pag. L/29.